

5 aprile 2017



CORRETTIVO APPALTI

Appalti, Delrio: nuovo tagliando al codice entro due anni. Verso il mantenimento dei vincoli sul subappalto

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 5/04/2017

Qualificazione: 10 classifiche, attestati elettronici in 120 giorni e rating di impresa nelle nuove linee guida dell'Anac

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 5/04/2017

Commissioni di gara fai-da-te

Italia Oggi pag. 36 del 5/04/2017

Subappalto, Bruxelles: 'il Codice non può porre limiti'

www.edilportale.com del 5/04/2017

PROFESSIONI

Professioni, Tar Puglia: ingegneri competenti anche su immobili storici

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 5/04/2017

RISPARMIO ENERGETICO

Case efficienti in crescita ma l'edilizia energivora domina il mercato

www.edilportale.com del 5/04/2017

DICHIARAZIONI

Figli, sanità, casa: bonus in «chiaro»

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 5/04/2017

Visto di conformità «leggero»

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 5/04/2017

STUDI DI SETTORE

Studi di settore, Gerico alza l'asticella

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 5/04/2017

CARTELLE FISCALI

Gli interessi di mora calano al 3,5% annuo

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 5/04/2017

IPERAMMORTAMENTO

Ammortamento, conti separati

Italia Oggi pag. 34 del 5/04/2017

SCUOLA

Industria 4.0, dall'Its di Conegliano una app destinata agli agricoltori per la difesa dei vigneti

www.scuola24.ilsole24ore.com del 5/04/2017

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

05 Apr 2017

Appalti, Delrio: nuovo tagliando al codice entro due anni. Verso il mantenimento dei vincoli sul subappalto

Mauro Salerno

Un nuovo tagliando al codice appalti da effettuare tra due anni. Lo ha proposto il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio ascoltato ieri in audizione dalle commissioni Lavori pubblici di Camera e Senato sul decreto correttivo della riforma dei contratti pubblici in vigore dal 19 aprile 2016. Delrio ha innanzitutto difeso l'assetto del nuovo codice: «È una risorsa non un problema per il Paese», ha sottolineato. Ma, ha aggiunto, «è anche necessario correggere alcune criticità, sulla base dell'esperienza maturata nei primi mesi di applicazione», con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti.

Il nuovo tagliando

«Gli investimenti pubblici e privati nel 2016 sono cresciuti del 2,9% - ha sottolineato il ministro - ma quelli dei Comuni sono leggermente diminuiti. Per questo secondo noi vanno ascoltate con attenzione le istanze che vengono dagli enti locali». Tenendo conto anche dell'obiettivo di ritagliarsi un orizzonte più lungo per valutare l'impatto della nuova disciplina: «Magari - ha detto il ministro - dandosi una nuova opportunità di correggere le norme entro un triennio dall'entrata in vigore del nuovo codice». Dunque tra due anni.

Pmi e massimo ribasso

Il ministro ha poi passato in rassegna i principali rilievi arrivati dalla Conferenza Unificata e dal Consiglio di Stato, che hanno già espresso il proprio parere sul decreto approvato in prima battuta dal Governo. In molti casi Delrio ha anche segnalato la sua posizione rispetto alle obiezioni sollevate. Su questo fronte, il ministro ha rimesso al Parlamento l'ultima parola sulle richieste arrivate dalla Conferenza Unificata, esprimendo però perplessità sulle proposte di riservare una quota di partecipazione agli appalti alle Pmi locali e di raddoppiare da uno a due milioni la soglia per il massimo ribasso.

Concessioni e Ppp

Il ministro si è poi soffermato su uno dei capitoli più delicati del codice, quello delle concessioni autostradali. Delrio ha innanzitutto spiegato di ritenere necessario un chiarimento sul termine previsto per l'avvio delle gare. «Deve essere chiaro che il termine di 24 mesi per le concessioni in scadenza - ha spiegato - parte dall'entrata in vigore del Correttivo, non del codice», ha sottolineato il ministro. «Noi vogliamo fare le gare - ha inoltre aggiunto - Ma se pensiamo di dover mettere a gara i progetti esecutivi per le gare delle concessioni allora questo vuol dire ritardare le procedure di due o tre anni». Il ministro ha poi chiarito di ritenere necessaria un'integrazione al codice relativa al meccanismo del «controllo analogo» che permette gli affidamenti in house. «Per noi è importante che si chiarisca che se nella società c'è un comitato di controllo -ha detto - questo equivale al controllo analogo». Quanto all'innalzamento del tetto dal 30% al 49% del contributo pubblico per le operazioni di partenariato pubblico privato -

correzione bocciata dal Consiglio di Stato - Delrio ha detto di ritenere questa misura importante nel tentativo di rilanciare lo strumento del project financing «che in Italia non decolla». «Ma su questo - ha subito precisato - devo prendere atto di essere in ampia minoranza».

Lavori in house

Un passaggio ha riguardato anche il «sistema 80-20» per la gestione dei lavori in house delle concessionarie (80% in gara e 20% in house). Con il correttivo il Governo ha aperto alla possibilità di escludere le manutenzioni dai conteggi. Ipotesi contestata dal Consiglio di Stato e con vari oppositori anche tra i parlamentari. Per Delrio la scelta migliore sarebbe stata quella di definire «con chiarezza quali interventi includere nella manutenzione ordinaria». Ma su questo punto, ha aggiunto «ci rimettiamo alle valutazioni delle commissioni».

Subappalto

Sul subappalto, Delrio ha dato lettura della lettera arrivata dalla Commissione Ue che chiede di eliminare i vincoli sui subaffidamenti, ma ha anche ricordato che dal Consiglio di Stato è arrivata una interpretazione del tutto opposta. «Qui avrebbe utile aprire una riflessione per capire se il modo migliore per combattere la corruzione e le infiltrazioni - ha detto Delrio - sia quello di adattare le norme Ue alla nostra condizione o non sia meglio aderire alle norme Ue, sforzandoci di comportarci da Paese civile». «Dobbiamo anche dire - ha aggiunto il ministro - che certo non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo limitando il subappalto». «Ma siccome la politica è l'arte del possibile - è la conclusione del ragionamento - forse oggi è più prudente abbracciare questo tipo di impostazione». Una frase che lascia intendere come, messe sul piatto della bilancia, le considerazioni di Palazzo Spada per ora avranno più peso della presa di posizione di Bruxelles. Su questo punto specifico peserà molto anche il parere del Parlamento, che non ha finora mostrato particolare propensione per l'eliminazione dei vincoli. Anzi.

Un'indicazione precisa è poi arrivata sulla terna dei subappaltatori. «Possiamo lavorare per prevedere i casi in cui è necessario indicare i nomi, ad esempio nei casi più a rischio di infiltrazione mafiosa», ha detto il ministro.

Appalto integrato

Quanto alle deroghe al divieto di appalto integrato (il contratto che assegna ai costruttori il compito di sviluppare anche il progetto esecutivo delle opere), rispetto alle obiezioni mosse in Parlamento Delrio ha spiegato che il «correttivo introduce deroghe limitate». E ha aggiunto di condividere i rilievi «precisi e opportuni» mossi dal Consiglio di Stato, oltre al fatto di voler precisare meglio i termini per usufruire della proroga di 18 mesi concessa alle stazioni appaltanti per mettere in gara i progetti definitivi già approvati al momento di entrata in vigore del nuovo codice (19 aprile 2016).

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

05 Apr 2017

Qualificazione: 10 classifiche, attestati elettronici in 120 giorni e rating di impresa nelle nuove linee guida dell'Anac

Mauro Salerno

Dieci classifiche invece di otto (con importi leggermente rivisti al ribasso); riduzione a 120 giorni (dagli attuali 180) per il rilascio dei certificati; incentivo convenzionale premiante collegato al rating di impresa invece che agli attuali parametri di capacità economica e produttiva; premio di coordinamento sui subappalti pari al 50% delle opere oggetto di subaffidamento da parte del titolare del contratto; rilascio delle attestazioni con procedure telematiche e con l'apertura di "fascicoli virtuali" delle imprese accessibili da parte dell'Anticorruzione; valutazione preventiva delle attrezzature a disposizione delle imprese in base alle classifiche richieste; istituzione di un albo di esperti indipendenti per il rilascio dei certificati lavori eseguiti all'estero; revisione della disciplina sull'affitto/cessione di ramo d'azienda che non includa più l'obbligo di una perizia giurata. Sono le principali novità previste per il sistema di qualificazione delle imprese contenute nelle linee guida appena messe in consultazione dall'Autorità Anticorruzione.

Il documento costituisce uno dei provvedimenti attuativi del nuovo codice appalti più attesi dagli operatori. Insieme alla qualificazione delle imprese per gli appalti sopra i 150mila euro, l'Anac ha anche messo in consultazione anche le bozze di linee guida per la qualificazione di general contractor. Un mercato al momento presidiato da poche decine di imprese.

Su entrambi i provvedimenti l'Authority ha chiesto a operatori, amministrazioni e associazioni di categoria di esprimere proposte e valutazioni entro il prossimo 3 maggio, utilizzando i moduli messi a disposizione sul sito (qui quelli per le linee guida per le imprese, qui quelli relativi al provvedimento per i general contractor). Le due bozze di linee guida, avverte l'Autorità, tengono già conto delle proposte di modifica previste dal decreto correttivo in attesa del via libera definitivo da parte del Governo.

Sul sistema di qualificazione l'Anac ha peraltro annunciato fin d'ora l'obiettivo di realizzare un testo unico che includerà - oltre alle due linee guida appena messe in consultazione - anche un provvedimento sull'autorizzazione e la vigilanza delle Soa, un vademecum sui casi e le modalità dell'avvalimento e le proposte al Mit su sistemi diversi e sperimentali per la qualificazione delle imprese.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Cantone: albo e regolamento in stand-by in attesa del correttivo al codice appalti

Commissioni di gara fai-da-te

La nomina continua a essere di competenza delle p.a.

Pagina a cura
di FRANCESCO CERISANO

La nomina delle commissioni giudicatrici nelle gare d'appalto continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche amministrazioni. Questo almeno fino a quando non sarà entrato a regime l'Albo dei commissari di gara previsto dal Codice appalti (art. 78 del dlgs n. 50/2016), a sua volta congelato fino all'emanazione dell'apposito regolamento Anac, pure questo messo in stand-by fino all'approvazione definitiva del decreto correttivo del codice. Insomma, un congelamento a catena che lascia, per il momento, tutto come prima.

Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ha sentito il bisogno di predisporre un apposito comunicato a seguito delle numerose richieste di chiarimenti giunte proprio sull'iscrizione all'Albo dei commissari.

Nel comunicato, approvato dal Consiglio dell'Anac nell'adunanza del 22 marzo e depositato il 3 aprile, Cantone sgombra il campo da ogni dubbio e chiarisce a beneficio



Raffaele Cantone

delle amministrazioni e degli operatori pubblici e privati che «la nomina della commissione aggiudicatrice continua a essere di esclusiva spettanza delle p.a. secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate».

Come si ricorderà, lo scorso 16 novembre sono state emanate (con determinazione n. 1190 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3/12/2016, n. 283), le linee guida Anac (n. 5/2016) per la scelta dei commissari di gara e l'iscrizione

ne degli esperti nell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici. In quella sede l'Anac ha chiarito che l'entrata in vigore dell'Albo è stata rinviata all'adozione del Regolamento che dovrà disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta dei commissari, la corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di comunicazione tra l'Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara.

Ad oggi però tale regolamento non è stato adottato e le ragioni, ammette l'Anac, vanno ricercate anche nel fatto che l'istituto è tra quelli oggetto di correzione ad opera del decreto correttivo. Che infatti modifica in modo significativo l'art. 78 del Codice prevedendo che l'Albo venga articolato su base regionale. Il dlgs correttivo prevede inoltre che, accanto alle sedute pubbliche, che restano la modalità di funzionamento ordinaria per le commissioni giudicatrici, possano essere previste anche sedute riservate «per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici».

Commissione Ue: subappalti senza nessuna limitazione

Nessuna limitazione al subappalto perché sarebbe incompatibile con la normativa europea. Lo afferma la direzione generale Mercato interno della Commissione europea rispondendo all'esposto presentato dall'Ance, l'Associazione nazionale dei costruttori edili, e indirizzato al segretario generale della Commissione, Alexander Italianer. La risposta di Bruxelles giunge nel pieno del dibattito parlamentare sullo schema di decreto correttivo del codice appalti che a sua volta modifica l'articolo 105 del decreto 50/2016 oggetto dell'esposto. Il correttivo prevede, ad esempio, che il limite del 30% alla subappaltabilità delle lavorazioni non si applichi più a tutte le lavorazioni, ma sia limitato alla cosiddetta «categoria prevalente», così come era previsto nel «codice De Lise» del 2006. Ed è proprio sulla questione dei limiti che si sofferma Lowri Evans, direttore della Dg mercato interno, rilevando che la «Corte di giustizia, interpretando le disposizioni appena descritte (in particolare l'articolo 71 della direttiva 2014/24, ndr) ha ripetutamente censurato i limiti imposti dagli Stati membri al subappalto» chiarendo che «le restrizioni al subappalto per l'esecuzione di parti essenziali del contratto sono consentite soltanto quando l'amministrazione aggiudicatrice non è stata in grado di controllare le capacità tecniche e finanziarie dei subappaltatori in occasione della valutazione delle offerte e della selezione del miglior offerente». La Commissione ricorda quindi che in un caso in cui si discuteva di un limite minimo del 25% all'esecuzione da parte dell'appaltatore con mezzi propri la giurisprudenza europea aveva affermato che è incompatibile con le direttive europee sugli appalti pubblici «una clausola che impone limitazioni al ricorso a subappaltatori per una parte dell'appalto fissato

in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso e ciò a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori». Nella lettera si evidenzia che l'articolo 105 dell'attuale Codice «sembra creare un sistema in cui il subappalto è in generale vietato» per cui la Direzione generale evidenzia che «tali meccanismi sono prima facie molto preoccupanti» e «in netto contrasto con le norme e con la giurisprudenza Ue sopra esposte». In sostanza la disciplina italiana andrebbe a cozzare («sono in contraddizione») con alcuni obiettivi perseguiti dalle direttive europee fra cui, si legge nella lettera di Evans, quelli in tema di libera prestazione dei servizi, libera circolazione delle merci e di libertà di stabilimento, oltre che di favor alla partecipazione agli appalti pubblici da parte delle piccole e medie imprese. Anche la norma sul limite di ribasso del 20% per le prestazioni affidate in subappalto (comma 14 dell'articolo 105) non mancano critiche: «La disposizione rischia di generare irregolarità in fase applicativa e sarebbe opportuno chiarirne la formulazione intervenendo nel testo».

Andrea Mascolini

Subappalto, Bruxelles: ‘il Codice non può porre limiti’

di Paola Mammarella

Dopo l'esposto Ance, la Commissione UE scrive all'Italia giudicando il tetto del 30% in contrasto con gli obiettivi di concorrenza e apertura alle Pmi

05/04/2017



05/04/2017 – Il Codice Appalti non può prevedere limiti al subappalto. Lo scrive, in una lettera inviata al Governo italiano, la Direzione generale mercato interno della Commissione Europea, che ha condiviso le motivazioni dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) formalizzate in un esposto. Al centro del dibattito il controverso tetto del 30% al subappalto. Il limite è stato introdotto dal Codice Appalti, che lo ha giustificato come una soluzione contro le infiltrazioni criminali. Il Correttivo sta tentando di alleggerire il limite, ma il parere di Bruxelles è chiaro: non possono esserci limiti.

UE: ‘nessun limite al subappalto’

Come si legge nella lettera della Direzione generale, le norme europee sul subappalto hanno l'obiettivo di garantire la trasparenza e la parità di trattamento. La Direttiva

2014/24/UE ammette il subappalto a prescindere dal legame giuridico che lega l'operatore economico con gli altri soggetti in possesso delle capacità tecniche e professionali di cui lui invece è carente. La Corte di Giustizia europea, aggiunge la lettera, "ha **ripetutamente censurato i limiti** imposti dagli Stati membri al subappalto", chiarendo che le uniche restrizioni sono possibili per l'esecuzione di parti essenziali del contratto, "quando l'amministrazione aggiudicatrice non è stata in grado di controllare le capacità tecniche e finanziarie dei subappaltatori al momento della valutazione delle offerte e della selezione del miglior offerente".

Secondo la Corte di Giustizia, spiega inoltre la lettera, le clausole contrattuali che impongono limitazioni al ricorso a eventuali subappaltatori sono **in contrasto** con lo spirito della Direttiva. Il Codice Appalti italiano sembra creare, scrive la direzione generale, un clima in cui il subappalto è **in linea generale vietato**. Il subappalto viene infatti consentito solo dietro espressa autorizzazione della Stazione Appaltante e, in ogni caso, entro il limite massimo del 30% dell'importo dell'opera. Questi meccanismi sembrano, ad avviso della direzione generale, molto preoccupanti. La normativa UE, scrive la direzione generale, ha come obiettivo la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. Le Direttive in materia di appalti mirano inoltre a facilitare la partecipazione delle PMI. Le norme di recepimento restrittive in materia di subappalto sono **in contraddizione** con questi obiettivi perché potrebbero risultare penalizzanti per molte imprese e anche gli acquirenti pubblici potrebbero precludersi la possibilità di ricevere offerte più numerose e diversificate.

Subappalto, i limiti del Codice e del Correttivo

Il [Codice Appalti](#) stabilisce che il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione Appaltante nel bando. Nel caso in cui sia possibile, non può comunque superare il limite del 30%, calcolato su tutto l'importo del contratto. In fase di offerta deve inoltre essere indicata una terna di subappaltatori. La [bozza di decreto Correttivo](#) prevede invece che il limite del 30% sia calcolato sull'importo della categoria prevalente e che l'indicazione della terna dei subappaltatori in fase di offerta sia obbligatoria solo nei casi in cui la Stazione Appaltante lo ritenga necessario. Le imprese, a eccezione di quelle specialistiche, si sono sempre mostrate in disaccordo con questi limiti. L'UE sembra dal loro ragione.

© Riproduzione riservata

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

05 Apr 2017

Professioni, Tar Puglia: ingegneri competenti anche su immobili storici

Giuseppe Latour

Gli ingegneri possono lavorare sulle opere ritenute di rilevante carattere storico e artistico, per le parti tecniche. L'eterna lotta sulle competenze dei professionisti si arricchisce dell'ennesimo capitolo. Stavolta è stato il Tar Puglia ad analizzare la materia, con la sentenza n. 411 del 2017, che conferma alcune pronunce del Consiglio di Stato. I giudici amministrativi hanno, infatti, annullato un bando che riservava ai soli architetti i servizi professionali relativi alla riqualificazione di un centro storico. Una volta definiti gli aspetti legati alla tutela culturale dell'intervento, gli ingegneri possono intervenire nel progetto.

Per la precisione, tutto parte dall'ordine degli ingegneri di Lecce, che aveva impugnato l'avviso pubblico bandito dal Comune di Martano, in provincia di Lecce, per l'indizione di una indagine di mercato «per l'affidamento dei servizi professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva per la riqualificazione di via Marconi e via degli Uffici». Gli ingegneri leccesi, poi appoggiati dal Consiglio nazionale, contestavano la parte nella quale veniva indicato quale requisito di idoneità l'iscrizione nell'albo professionale degli architetti. Un requisito considerato illegittimo.

Il giudice amministrativo, con la sua sentenza, ha integralmente accolto le richieste degli ingegneri. Partendo da quanto afferma l'articolo 52, comma 2, del Regio decreto n. 2537/1925, dove si afferma che «le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909 n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto, quanto dall'ingegnere».

Sulla base di questa disposizione, per il Tar Lecce vale il principio (affermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato con la sentenza 9 gennaio 2014 n. 21) che non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico. Le parti più tecniche restano invece nella competenza dell'ingegnere civile.

Questo sul piano generale. Passando al caso specifico, per la sentenza la questione si risolve considerando che le autorità competenti avevano già definito con completezza tutti i possibili profili di tutela degli aspetti culturali dell'opera. «È evidente - dice il Tar - che l'attività oggetto di gara si risolve in una mera ingegnerizzazione del progetto stesso, con conseguente esclusione di scelte che fuoriescano dalla ordinaria competenza di un ingegnere». Quindi, risulta evidentemente irragionevole ed arbitraria «la limitazione della partecipazione ai soli iscritti all'albo degli architetti».

Case efficienti in crescita ma l'edilizia energivora domina il mercato

di Alessandra Marra

Enea: 'incremento del 10% nel 2016 per compravendite di immobili A+, A e B ma il 90% dell'esistente rimane nelle classi F e G'

05/04/2017



04/04/2017 – Crescono nel 2016 le compravendite di immobili efficienti (classi energetiche A+, A e B) ma il 90% dell'esistente rimane in classi energivore (F e G). È ciò che emerge dal "Rapporto annuale sull'andamento del mercato immobiliare urbano", realizzato da ENEA, Istituto per la Competitività (I-Com) e Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionisti (FIAIP), che ha scattato una fotografia sull'andamento delle compravendite di immobili nello scorso anno.

Mercato immobiliare: i numeri dell'energia

Secondo il Rapporto nel 2016 gli immobili con classe **energetica dalla A+ alla B sono stati oggetto del 60% delle compravendite** nel mercato 'nuove costruzioni', con un incremento del 10% rispetto al 2015. Tuttavia, considerando il mercato nel suo insieme, **l'edilizia in**

classe energetica G (meno efficiente) **continua a dominare le compravendite** (il 66% di monolocali e il 56% di ville unifamiliari), mentre la vendita di case ristrutturate in classe energetica A+, A e B si attesta su valori che variano dal 3% al 7% del mercato di riferimento. L'ENEA ha evidenziato che **solo l'11% degli edifici esistenti risulta ristrutturato nelle prime tre classi** energetiche, mentre rientra nelle ultime due classi energetiche quasi il 90% degli immobili da ristrutturare, situati principalmente nell'estrema periferia delle città.

Case efficienti e APE

Oltre ad analizzare le transazioni immobiliari 2016 rispetto alla classe energetica degli edifici presenti sul mercato, lo studio ha intervistato oltre 500 agenti immobiliari associati alla FIAIP in tutta Italia per capire la **corrispondenza tra classe energetica descritta** nell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) e **compravendite**. Per il 58% degli intervistati l'Attestato di Prestazione Energetica (**APE**) **non serve ad orientare le scelte di chi compra o vende un immobile** e il 40% professionisti del settore lo considera poco utile. Tra le possibili iniziative contenute nel rapporto, quella di rendere l'APE uno strumento dinamico che consenta all'acquirente di **comprendere quali saranno i suoi consumi energetici reali** nel momento in cui andrà ad abitare nell'immobile acquistato. Divide invece gli addetti ai lavori la proposta di inserire una specifica voce nei listini immobiliari **legata agli immobili "ristrutturati green"**: 52% sono i contrari, prevalentemente perché sarebbe difficile stimare un valore aggiuntivo rispetto alla categoria "ristrutturato". Infine, tra le principali motivazioni che, secondo gli agenti immobiliari intervistati, portano ad una scarsa attenzione dei clienti verso gli immobili in classe energetica più elevata ci sono la disponibilità di spesa, il livello culturale e di consapevolezza ambientale e la scarsa fiducia nel sistema di etichettatura energetica degli immobili. Ed è proprio la **scarsa percezione del valore di mercato degli immobili efficienti** la principale barriera all'accesso al credito per le ristrutturazioni energetiche.

© Riproduzione riservata

Dichiarazioni/1. La circolare 7/E/2017 delle Entrate sul 730 dopo il confronto con la Consulta dei Caf - Precompilata dal 18 aprile

Figli, sanità, casa: bonus in «chiaro»

Sconto su spese per gite scolastiche e medicinali acquistati online da farmacie autorizzate

Nella detrazione del 19% per le spese di istruzione dei figli rientrano anche i costi per gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa (ad esempio corsi di lingua, teatro) deliberato dagli organi d'istituto. Se le spese sono pagate alla scuola, Caf e intermediari abilitati non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta tramite la scuola, ma sia pagata ad esempio all'agenzia di viaggi. Tra le spese sanitarie agevolabili ci sono anche gli acquisti di medicinali online senza prescrizione medica da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti. E ancora l'imposta di bollo (attualmente pari a 2 euro) applicata sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro esenti da Iva è detraibile come onere accessorio, nel caso in cui sia stata esplicitamente "spostata" sul cliente e indicata a parte sulla fattura. Dal 1° gennaio 2016 il bonus del 50% per i lavori di ristrutturazione spetta al convivente more uxorio anche in assenza di un contratto di comodato: la disponibilità dell'immobile da parte di quest'ultimo è, infatti, insita nella convivenza in base alla legge Cirinnà (legge 76/2016). Inoltre in mancanza di uno specifico accordo nell'atto di trasferimento dell'immobile, il venditore può conservare le quote di detrazione non utilizzate anche sulla base di una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l'accordo in tal senso esisteva fin dalla data del rogito. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare 7/E/2017 pubblicata nella serata di ieri e frutto del confronto tra Entrate e Consulta dei Caf.

Precompilata dal 18 aprile

La presentazione del documento segna l'avvio del conto alla rovescia per l'operazione 730/2017. Il primo snodo sarà la diffusione di circa 30 milioni di precompilate (20 milioni di 730 e 10 milioni di Redditi Pf) sul sito dedicato dell'Agenzia a partire da martedì 18 aprile (il termine del 15, infatti, slitta a causa delle festività pasquali) e il 730 potrà essere rispedito con integrale accettazione, modifiche o integrazioni dal 2 maggio al 24 luglio. Modelli precompilati più ricchi di dati rispetto all'anno scorso: sono, infatti, arrivati nei database circa 900 milioni di informazioni (200 milioni in più rispetto al 2016). Di questi, quasi 700 milioni riguardano le spese sanitarie: +34,6% sui 520 milioni di informazioni relative a spese sanitarie dell'anno scorso, grazie all'introduzione di voci come le spese sanitarie per i farmaci da banco e per le prestazioni erogate da ottici, parafarmacie e psicologi. Nel complesso le spese sanitarie detraibili nella precompilata valgono 29 miliardi di euro (il doppio rispetto ai 14,5 miliardi del 2016).

Spazio alle correzioni

Tra le novità della precompilata 2017 c'è anche la possibilità di consultare e se necessario correggere la dichiarazione precompilata dell'anno scorso a condizione che sia stata inviata tramite l'applicazione web. Per i ritocchi alla precompilata 2016 i contribuenti dovranno utilizzare il modello Unico 2016 integrativo disponibile online.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Parente



Dichiarazioni/2. I chiarimenti delle Entrate sugli adempimenti a carico di intermediari e professionisti

Visto di conformità «leggero»

Comunicazione di rettifica anche dopo il termine del 10 novembre

Visto di conformità leggero sui redditi da indicare sul 730 mentre più attenzione va posta sulla certificazione degli oneri deducibili e detraibili. È questo il quadro in sintesi in cui vanno tarati i controlli che gli intermediari abilitati devono effettuare per non incorrere in responsabilità dirette.

I 730 inviati da Caf e professionisti abilitati devono obbligatoriamente essere corredati del visto di conformità a garanzia dell'effettuazione dei controlli ordinariamente a carico delle Entrate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/73. Se il visto si rivela infedele, l'intermediario risponde non solo della sanzione amministrativa ma anche dell'imposta e degli interessi che sarebbero ordinariamente dovute dal contribuente a meno che non venga dimostrato che l'errore è stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente stesso. Per questo la richiesta di documentazione e la comunicazione degli esiti del controllo con contestuale richiesta delle somme dovute sono trasmesse in via telematica al soggetto che ha rilasciato il visto.

I controlli sui redditi

Chi appone il visto di conformità è tenuto ad effettuare i controlli che sarebbero ordinariamente propri della procedura prevista dall'articolo 36-ter del Dpr n. 600/73. Ne consegue che è necessario controllare che l'importo dei redditi indicati nella dichiarazione, nonché delle ritenute subite, corrisponda a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2016. Nessun obbligo di controllo scatta in relazione ai redditi che non siano certificati da parte del contribuente, né chi appone il visto si ritiene debba verificare la correttezza sostanziale delle certificazioni che gli vengono consegnate in originale.

I controlli sugli oneri

Più delicato appare il tema che attiene ai controlli sugli oneri (deducibili e detraibili). Il Caf o il professionista abilitato, infatti, è tenuto ad effettuare in primis una verifica documentale tesa a controllare che l'entità della spesa riportata sul modello corrisponda a quanto indicato sulla documentazione in originale ed in seconda battuta un controllo in merito alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano la deduzione o la detrazione degli oneri.

Occorre quindi verificare che il pagamento sia stato effettuato nel corso del 2016 (salvo per gli oneri a deduzione rateizzata), che il documento sia intestato al contribuente (salvo le spese sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico) e, si ritiene, se lo specifico onere consente di fruire degli sconti previsti con riferimento alla natura del costo e ai limiti di deducibilità previsti dal Tuir. Il controllo in relazione alle spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere. Al riguardo la circolare n. 7/E/2015 ha chiarito che il soggetto che presta l'assistenza fiscale può, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata, e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l'esibizione.

La correzione

L'articolo 7-quater, comma 48, del Dl 193/2016, modificando l'articolo 39, comma 1, lettera a) del Dlgs 241/1997, ha ampliato sul piano temporale la possibilità per gli intermediari di intervenire autonomamente per correggere gli errori commessi nell'apposizione del visto, contenendo in tal modo il rischio di dover rispondere della sola sanzione dovuta. È stato infatti sancito che l'infedeltà del visto, se non già formalmente contestata dalle Entrate, può essere oggetto della presentazione di una dichiarazione o di una comunicazione rettificativa da parte dell'intermediario, anche dopo il 10 novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione errata, termine molto rigido che era originariamente previsto dalla Legge. In pratica nel caso di correzione spontanea del visto prima della contestazione dell'irregolarità, l'intermediario risponde solo della sanzione, riducibile ex articolo 13 del Dlgs n. 472/1997. Le Entrate nel corso di Telefisco sul punto hanno precisato che «trattandosi di modifica di una norma procedurale (...) per sua natura, trova applicazione anche con riferimento alle attività rettificative per le quali risulta già spirato il termine del 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa» sdoganando in pratica l'applicazione retroattiva della norma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gian Paolo Ranocchi

STRETTA SUI CONTROLLI Oneri sotto «osservazione» con doppia verifica: una sull'entità della spesa, l'altra sull'applicazione di deduzioni e detrazioni

Dichiarazioni/3. Meno richieste di informazioni con la riduzione dei dati extracontabili - Ok della Commissione degli esperti ai correttivi anticrisi

Studi di settore, Gerico alza l'asticella

Con il software 2017 pubblicato ieri stime al rialzo per i comparti oggetto di revisione

Via libera a Gerico 2017. È disponibile da ieri sul sito delle Entrate nella sezione dedicata agli studi di settore il software per la compilazione dei modelli relativi al periodo d'imposta 2016. Online anche il software Parametri 2016 per i contribuenti per cui non risultano approvati gli studi di settore e che devono allegare ad Redditi 2017 il modello PI. La pubblicazione di Gerico 2017 avviene con circa una settimana di anticipo rispetto allo scorso anno quando fu messo on line il 12 aprile.

È questo con tutta probabilità l'ultimo anno che vedrà un'applicazione generalizzata degli studi in attesa di comprendere come funzioneranno nel dettaglio i nuovi indicatori sintetici di affidabilità (Isa) destinati a sostituire gli studi di settore e che forniranno una sorta di "pagella fiscale" del contribuente. Con il nuovo corso, infatti, non saranno più i ricavi/compensi gli elementi principali ad essere stimati con riferimento alla singola annualità, ma si opererà un'analisi più completa sulla posizione del contribuente.

La versione odierna

Come avvenuto lo scorso anno Gerico 2017 è già in versione definitiva. Questo pur in assenza dell'ufficialità sulla sorte dei correttivi anticrisi che, come preannunciato da un comunicato stampa delle Entrate, hanno ricevuto l'ok dalla Commissione degli esperti nella riunione di ieri. Gli stessi sono stati determinati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2016 e sono riconducibili a cinque categorie: correttivi congiunturali di settore; territoriali; ed individuali; interventi relativi all'analisi di normalità e all'analisi di coerenza economica.

Manca, ancora, ad oggi, la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto correttivi, la cui approvazione, solitamente precede l'uscita della versione definitiva di Gerico. Il comunicato stampa conferma, peraltro, che il software pubblicato ieri, tiene conto dei correttivi. Lo stesso permetterà, dunque, di calcolare, in modo pressoché definitivo, i livelli di congruità e coerenza per tutti gli studi applicabili per il periodo d'imposta 2016. Sarà così possibile ipotizzare fin d'ora un eventuale adeguamento in dichiarazione dei redditi al fine di perfezionare la chiusura dei bilanci, attività quest'ultima, che le imprese stanno completando in questi giorni.

Le novità 2017

La semplificazione degli studi di settore quest'anno vede una riduzione del numero di modelli. L'attività di revisione triennale ha infatti generato un accorpamento di alcuni modelli con l'eliminazione di ben 11 studi (quest'anno sono previsti 193 modelli contro i 204 del 2016).

La novità riguarda, in particolare, quasi tutti gli studi di settore del commercio al dettaglio ambulante, quelli degli intermediari e a quelli relativi al finissaggio di tessili e fabbricazione ricami.

Al di là del dato numerico riferito al minor numero di studi va poi segnalato uno snellimento dei dati extracontabili richiesti in fase di compilazione atteso che risultano ridotte le informazioni da inserire. Nella quasi totalità dei casi, si determina, infatti, un beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i contribuenti.

In generale, secondo quanto segnalato dall'Agenzia emerge una contrazione nei dati richiesti, rispetto alla precedente annualità 2015, di circa 5.300 variabili.

Le prime simulazioni

Come sempre è difficile comprendere il meccanismo di funzionamento dello studio così come risulta impossibile ipotizzare quello che sarà l'effetto dell'attività di revisione sui risultati elaborati dal *software*. Certo è che l'esperienza di questi ultimi anni ha insegnato come la "revisione" dello studio porti in dote un innalzamento del livello di congruità cui si accompagna solitamente una riduzione dell'effetto dei correttivi crisi. L'attività di revisione periodica consente al *software* di avere a disposizione dati di raffronto più aggiornati (la revisione 2016 è stata basata sui dati 2014) riducendo la necessità di un intervento del correttivo crisi il cui effetto si affievolisce rispetto a quanto succedeva anche negli anni passati.

Le prime simulazioni (si veda la grafica a lato) confermano tale tendenza. In entrambi gli studi analizzati, infatti, i ricavi base di riferimento mostrano una tendenza al rialzo cui si accompagna (si veda in particolare lo studio del commercio al dettaglio di fiori e piante) una riduzione del correttivo congiunturale di settore che scende dai 3.735 euro del 2015 a poco più di mille euro del 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario Cerofolini

Gian Paolo Ranocchi

Cartelle fiscali. I nuovi valori fissati dalle Entrate e in vigore dal 15 maggio

Gli interessi di mora calano al 3,5% annuo

Resta inattuato l'allineamento dei tassi previsti per i rimborsi

Gli **interessi di mora** scendono al 3,50% annuo dal 15 maggio prossimo. La nuova misura è stata fissata da un provvedimento del direttore dell'**agenzia delle Entrate**, Rossella Orlandi, del 4 aprile scorso, in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».

Ciò significa che dal 15 maggio la misura fissata al 4,13% lo scorso anno scende di 0,63 punti percentuali. Una riduzione in linea con quella del 2016, quando il tasso passò dal 4,88% al 4,13%.

Il nuovo **tasso annuo** è dovuto da chi paga in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento.

La misura degli interessi di mora è stata oggetto di una continua altalena. Negli anni dal 2009 al 2012, il taglio agli interessi di mora è stato del 2,2854 punti percentuali, in quanto si è passati dal 6,8358% applicabile dal 1° ottobre 2009 al 4,5504%, applicabile dal 1° ottobre 2012, nel 2013. Dal 1° maggio 2013, c'è stata un'inversione di tendenza, con il tasso al rialzo, fissato nella misura del 5,2233 per cento. Un'eccezione, dato che dal 1° maggio 2014, la misura ha ripreso a scendere, passando dal 5,2233% al 5,14 per cento. La contrazione si è ripresentata, con effetto dal 15 maggio 2015, quando si è passati dal 5,14% al 4,88%, con una riduzione di 0,26 punti percentuali; ed è proseguita nel 15 maggio 2016, quando il tasso si è ridotto ulteriormente, passando dal 4,88% al 4,13%, con un nuovo taglio pari a 0,75 punti.

A stabilire il quantum del tasso è la Banca d'Italia che con una nota dell'8 marzo 2017 ha stimato al 3,50% la media dei tassi bancari attivi nell'anno 2016.

Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate è previsto dall'articolo 30 del decreto sulla riscossione, Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In tema di interessi, si ricorda che dal 1° gennaio 2017 è anche cambiata la misura degli interessi legali, che sono passati dallo 0,2%, applicato fino al 31 dicembre 2016, allo 0,1% applicabile dal 1° gennaio 2017.

A norma dell'articolo 6 del decreto 21 maggio 2009, sono invece dovuti nella misura del 3,5% annuo - quindi al pari degli interessi di mora - gli interessi per le somme versate nei termini, in caso di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento (articolo 15, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), accertamento con adesione (articolo 8, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), e conciliazione giudiziale (articolo 48, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

Inoltre, per i pagamenti rateali, sugli importi delle rate successive alla prima, le norme relative dispongono che sono dovuti gli interessi legali. In proposito, si precisa che la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all'annualità in cui viene perfezionato l'atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si allunga fino agli anni successivi.

È invece del 4,50% il tasso applicato per chi decide di rateizzare le somme dovute in caso di rottamazione delle cartelle; la domanda si può presentare entro il 21 aprile.

In tema di interessi, va anche segnalato che non è stata mai fissata una misura unica per i versamenti e per i rimborsi, nonostante i vari annunci. Siamo ancora in attesa di un allineamento per evitare che i tassi di interesse applicati dal fisco su quanto gli è dovuto siano sensibilmente più alti di quelli riconosciuti al contribuente in caso di rimborso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tonino Morina

Le indicazioni della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/2017 sul super e iper

Ammortamento, conti separati

Il calcolo dell'agevolazione è sganciato dal bilancio

DI SANDRO CERATO

Super e iper ammortamento senza derivazione rafforzata. Con la circolare n. 4/2017 del 30 marzo scorso l'Agenzia delle entrate ha precisato che per la determinazione del periodo di competenza e il quantum agevolabile non si rende applicabile il principio di cui all'articolo 83 del Tuir e non si deve tener conto del costo ammortizzato. La circolare (si veda *ItaliaOggi* del 31 marzo, dell'1 aprile e di ieri) affronta tutte le questioni legate alla fruizione delle agevolazioni collegate all'acquisto di beni strumentali nuovi, evidenziando sin da subito che l'iper ammortamento del 150% riguarda solo gli acquisti effettuati nel periodo d'imposta 2017, nonché i beni consegnati entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 vi sia l'accettazione dell'ordine e il pagamento di un acconto almeno pari

al 20% del prezzo complessivo. Pertanto, relativamente agli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2016 l'unica agevolazione applicabile è quella del 40% a titolo di super ammortamento, per il quale l'Agenzia conferma che la stessa è sempre determinata tenendo conto dell'ammortamento massimo fiscalmente deducibile desumibile dai coefficienti tabellari di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1988, anche laddove nel conto economico sia stata iscritta una quota inferiore o superiore a quella fiscalmente deducibile.

Fra i tanti chiarimenti forniti è di particolare interesse quello contenuto nel paragrafo 5.3 dedicato all'ambito temporale di applicazione dell'agevolazione. Secondo l'Agenzia «continuano a non rilevare, ai fini di che trattasi, i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio

(...) per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile». In buona sostanza, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta di competenza dell'investimento si deve aver riguardo alla configurazione giuridica dell'operazione, senza l'applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma di cui all'articolo 2423-bis, n. 1-bis), codice civile.

Ciò sta a significare, ad esempio, che in presenza di un acquisto del bene strumentale nuovo con una clausola di riserva di gradimento, la competenza fiscale si realizza solamente nel momento in cui l'acquirente scioglie la predetta riserva, mentre ai fini civilistici le nuove regole introdotte dal dlgs 139/2015 danno rilevanza alla consegna del bene quale momento in cui

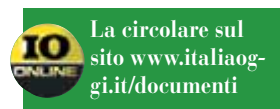
si trasferiscono i rischi ed i benefici collegati al cespito stesso. Ad esempio, se il bene è stato consegnato in data 18 dicembre 2016, ma la riserva di gradimento è espressa solamente in data 10 gennaio 2017, ai fini del super ammortamento l'investimento si considera effettuato nel periodo d'imposta 2017, mentre ai fini dell'iscrizione in bilancio il bene è già iscritto nell'attivo nell'esercizio 2016.

Con lo stesso obiettivo di escludere l'applicazione del criterio di valutazione del costo ammortizzato, in base al quale i debiti (nonché i crediti) devono iscriversi tenendo conto della componente finanziaria non espressa, l'Agenzia precisa che «ai soli fini della quantificazione del beneficio fruibile, si ritiene inoltre che per la determinazione del costo agevolabile (...)» non si deve tener conto delle novità introdotte dal dlgs 139/2015. Pertanto, pur in presenza

di un acquisto di un bene strumentale con pagamento dilazionato, per il quale il criterio del costo ammortizzato impone di iscrivere anche la componente finanziaria a riduzione del costo dell'investimento, ai fini del quantum agevolabile ai fini del super o iper ammortamento rileva il costo sostenuto (al lordo della componente finanziaria).

È appena il caso di precisare, infine, che per i soggetti che presentano i parametri di cui all'articolo 2435-ter (micro imprese) vi è una perfetta simmetria tra le regole contabili e quelle fiscali, poiché tali soggetti sono esclusi dall'applicazione della derivazione rafforzata e dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato.

—© Riproduzione riservata—



Scuola24

Stampa articolo

Chiudi

05/04/2017

Industria 4.0, dall'Its di Conegliano una app destinata agli agricoltori per la difesa dei vigneti

di Francesca Malandrucchio

Una app riservata agli agricoltori di Treviso per la difesa dei vigneti e di altre produzioni agricole dall'uso improprio dei pesticidi. Un primo mockup, ovvero un prototipo, è stato messo a punto dagli studenti dell'Istituto tecnico superiore "Nuove tecnologie per il made in Italy" del comparto agroalimentare e vitivinicolo di Conegliano. Il progetto, selezionato dal Miur all'interno del programma "Industria 4.0", è realizzato in collaborazione tra l'Its veneto e il Consorzio difesa di Treviso e rientrerà nelle azioni di supporto che il consorzio stesso offre alle aziende del territorio.

L'obiettivo finale è quello di mettere in rete tutta una serie di strumenti che consentano agli operatori un uso sempre più consapevole dei pesticidi, nel pieno rispetto delle direttive europee e dei decreti attuativi e seguendo le indicazioni delle regioni sulla «difesa integrata obbligatoria» del territorio.

E' partendo proprio dagli strumenti messi a disposizione di viticoltori e agricoltori in genere che il team dei ragazzi del primo anno del corso di tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agroalimentari, coordinati da uno studente del secondo anno della scuola di specializzazione post diploma, sta predisponendo un'applicazione con caratteristiche intuitive e di immediata fruibilità che sia in grado di concentrare in un unico strumento tutti i dati e le indicazioni utili per gli agricoltori.

Nella prima fase di sperimentazione, portata avanti dall'inizio dell'anno fino ad oggi, gli studenti del piccolo team, hanno prodotto un mockup della app, mettendo in rete e creando una sinergia tra una serie di strumenti già a disposizione degli operatori del settore. Si va dalla rete agrometeorologica al bollettino viticolo, dal sistema di derivazione e interpolazione dei dati meteo al radar meteo, fino ai sistemi di supporto decisionale. Strumenti, questi, che se utilizzati nel modo giusto, permetterebbe agli agricoltori un utilizzo sempre più consapevole dei pesticidi.

In collaborazione con il Condifesa Treviso, il consorzio che dal 1972 opera sul territorio per la difesa delle produzioni agricole e zootecniche, i ragazzi dell'Its hanno potuto svolgere una serie di rilevamenti direttamente presso le aziende agricole, raccogliendo i primi dati tangibili del progetto. Dati che verranno poi rielaborati e tradotti per dar vita all'applicazione finale. Perché, infatti, il progetto diventi operativo a tutti gli effetti, i ragazzi dovranno mettere a punto, con l'aiuto delle aziende e del consorzio stesso, protocolli di interscambio ed elaborazione dati che consentano la corretta comunicazione tra gli strumenti.